



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

DG DISR
Prot. Uscita del 15/02/2016
numero. **0004068**
Classifica.



Decreto approvazione delle rese benchmark 2015 per le colture vegetali esclusa l'uva da vino per la determinazione delle quantità massime assicurabili con polizze assicurative agevolate nell'anno 2016

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.P.C.M. 07 agosto 2015 registrato alla Corte dei Conti il 23 settembre 2015 reg. n. 3456, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe CACOPARDI, dirigente di prima fascia, l'incarico di Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato DM 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.1303/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTI in particolare gli articoli 36, 37, 38, e 39, riguardanti la gestione del rischio, e gli articoli 65 sulle responsabilità degli stati membri e 66 sull'autorità di gestione;

VISTO l'art. 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 dove dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;

VISTO l'art. 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai sensi del quale i sistemi di gestione e controllo prevedono, tra l'altro, una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo, l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi, nonché sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

VISTO l'art. 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

VISTO l'art. 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ai sensi del quale le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, devono essere registrate, conservate e aggiornate elettronicamente;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015)8312 del 20/11/2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento n. 1305/2013 il Programma di sviluppo rurale nazionale ha individuato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorità di gestione e Agea quale Organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

CONSIDERATO il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita presso l'ISMEA la Banca Dati sui Rischi in Agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;

CONSIDERATO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 2015 Reg. provv. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020;

ESAMINATO in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATO che l'articolo 37 del regolamento UE 1305/13 prevede che gli agricoltori che beneficiari del sostegno per la sottomisura 17.1 sulle assicurazioni agevolate, possano percepire il sostegno solo per avversità che distruggano più del 30 % della produzione media annua nel triennio precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

CONSIDERATO il decreto 7 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2015 Reg. n. 2268, con il quale sono state delegate all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, all'istruttoria dell'ammissibilità della domanda sostegno, al monitoraggio delle polizze assicurative, nel quadro della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale;

CONSIDERATO il decreto 7 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2015 Reg. n. 2267, con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, alla ricezione della domanda sostegno,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

all'istruttoria/ammissibilità della domanda sostegno, al riesame della domanda di sostegno, alla chiusura procedimento amministrativo, nel quadro della sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale;

CONSIDERATO il decreto dell'autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020 del 29 maggio 2015 n. 11079 con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate per l'anno 2015;

CONSIDERATO il decreto n. 11079 del 29 maggio 2015 con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate tramite polizze agevolate;

CONSIDERATO il decreto n. 24234 del 18 novembre 2015 con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile assicurate con polizze agevolate;

TENUTO CONTO che a partire dalla campagna assicurativa agricola agevolata 2016, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 comma 6 del decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020, l'agricoltore deve comunicare, in sede di compilazione del Piano assicurativo individuale, il dato della produzione ottenuta nell'anno precedente e deve supportarlo con idonea documentazione. Il suddetto dato è utilizzato ai fini della determinazione della quantità massima assicurabile per la campagna assicurativa agevolata in corso.

CONSIDERATO che ai sensi dei decreti 29 maggio e 18 novembre 2015 sopra citati, gli agricoltori che, per uno o più degli anni considerati, non abbiano coltivato il prodotto o che, nei casi di reimpieghi aziendali o autoconsumo, non dispongano di documenti probatori ai fini del calcolo della resa, possono calcolare la produzione media annua tramite l'applicazione di una metodologia di benchmark di resa;

CONSIDERATO il decreto dell'autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020 n. 3824 dell'11 febbraio 2016 con il quale è stata aggiornata la metodologia di calcolo delle rese benchmark per le colture vegetali, esclusa l'uva da vino, e sono state stabilite altre disposizioni in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno approvare le rese benchmark 2015 e annualità pregresse, calcolate sulla base delle metodologie definite con i citati decreti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*


DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

DECRETA

Articolo 1

(Rese benchmark delle colture)

1. Sono approvate le rese benchmark definitive 2015, riportate in allegato, e delle annualità pregresse delle colture vegetali, elaborate nell'ambito del Sistema integrato di gestione dei rischi (SGR) ed espresse in 100 chilogrammi ad ettaro, ad eccezione del carciofo e dei fiori di zuccina, dove la resa deve intendersi espressa rispettivamente in numero di capolini ad ettaro e in numero di fiori ad ettaro.
2. Le rese benchmark di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sono rese disponibili per la compilazione e rilascio dei Piani assicurativi individuali (PAI) nell'ambito del Sistema integrato di gestione dei rischi (SGR).



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe CACOPARDI